CAMERA DEI DEPUTATI N. 2589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIZZI, AMORUSO

Istituzione delle zone franche insulari

Presentata il 30 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituto della zona franca, che trova una puntuale e dettagliata regolamentazione nella normativa comunitaria, è certamente tra gli strumenti più adatti a favorire lo sviluppo economico di piccole e circoscritte realtà locali. Con la presente proposta di legge si intende appunto utilizzare tale strumento al fine di stimolare il rilancio economico delle isole minori italiane. Queste ultime, che costituiscono realtà socio-economiche magari assai diverse tra loro, ma legate dal comune dato dell'insularità, necessitano di una particolare condizione doganale in grado di eliminare quegli ostacoli di natura burocratica e fiscale che ne frenano le potenzialità.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce le zone franche insulari coincidenti con il territorio delle isole marine italiane abitate, escluso Sicilia e Sardegna, da individuare con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.

L'articolo 2, comma 1, qualifica come territori extradoganali le zone franche insulari. Il comma 2 dello stesso articolo prevede esenzioni da contributi e dazi doganali per le imprese.

Gli articoli 3, 4 e 5 disciplinano l'ammissione delle merci nelle zone franche.

Con l'articolo 6 si prevede l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento di attuazione della legge.

Occorre sottolineare come l'applicazione di un istituto come quello della « zona franca » possa favorire l'istaurarsi di un nuovo rapporto cittadino-Stato, nel quale le istituzioni non siano più contrapposte all'individuo, ma ad esso affiancate.

La diversificazione sul territorio della presenza fiscale è, inoltre, da sempre, uno dei più validi strumenti di politica economica, sperimentato concretamente e sempre con grande successo in tutte le parti del mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, i territori delle isole marine italiane stabilmente abitate, escluse la Sicilia e la Sardegna, sono costituiti in zone franche.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 6 si provvede alla individuazione delle isole aventi il requisito di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Le isole costituite in zone franche ai sensi della presente legge sono considerate territori extradoganali.

2. Alle imprese che operano nelle zone franche sono riconosciuti i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché l'esenzione da contributi e dazi doganali.

ART. 3.

1. Nelle zone franche di cui alla presente legge sono ammesse le merci di ogni specie di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, sentite le regioni interessate, può disporre l'esclusione dai benefìci previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato e della regione.

ART. 4.

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'importazione definitiva;

b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) per la spedizione da una dogana all'altra;

d) per il trasporto;

e) per il deposito;

f) per la lavorazione.

ART. 5.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'esportazione definitiva;

b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) per la circolazione;

d) per la lavorazione;

e) per il deposito.

ART. 6.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate, è emanato il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.